

FAQ - GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS. 36/2023 E SS.MM.II., PER L'APPALTO, ATTRAVERSO DUE DISTINTI LOTTI, DEI SERVIZI DI VISITE DI CONTROLLO IN ITINERE ED EX POST SUI PIANI FORMATIVI FINANZIATI DAL FONDO FOR.TE., PER LA DURATA DI 36 (TRENTASEI) MESI - LOTTO 1 CIG: B5DC65CE4C e LOTTO 2 CIG: B5DC65DF1F

Aggiornamento al 20 marzo 2025

1. Domanda

Si chiede di confermare che, in assenza di un esplicito riferimento al comma 11, art. 68 del D.lgs. n. 36/2023 nei documenti di gara, la partecipazione alla presente procedura non sia soggetta al principio di corrispondenza tra la quota di requisiti economici e tecnici professionali posseduti e la quota di esecuzione del Contratto. In altre parole, si richiede conferma che un operatore economico privo dei suddetti requisiti possa comunque partecipare alla procedura in un R.T.I. che, nel suo complesso, soddisfi tali requisiti e, in caso di aggiudicazione, possa altresì dare esecuzione ad una quota del Contratto.

Risposta

Le indicazioni in ordine al soddisfacimento dei requisiti speciali da parte di Raggruppamenti sono contenute all'Art. 6.4 del Disciplinare di gara. In particolare, con riferimento ai requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale, indicazioni specifiche sono contenute alle lettere c), d), e) ed f) dello stesso articolo, coerenti con quanto specificato nella prima parte del citato art. 68, comma 11 del D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. (di seguito anche "Codice").

Le previsioni espressamente contenute nel Disciplinare di gara non escludono comunque l'applicazione della generale disciplina riferita ai Raggruppamenti temporanei di cui all'art. 68 del Codice. Di tale disciplina è infatti richiesto il rispetto nello stesso Art. 4 del Disciplinare, laddove si specifica testualmente che *"Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del Codice"*.

Premesso quanto sopra, trova applicazione nell'ambito della procedura il comma 11 dell'art. 68 del Codice espressamente riferito ai requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale. Pertanto, come previsto dal citato articolo e relativo comma, resta ferma "[...] la necessità che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare, ai sensi del comma 2. [...]".

Questo indipendentemente dal fatto che per la partecipazione alla procedura il soddisfacimento dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale possa essere

cumulativamente garantito dal Raggruppamento, solo laddove espressamente previsto dall'Art. 6.4, lettere c), d), e) ed f).

Si specifica, per completezza, che i requisiti di idoneità professionale devono essere comunque posseduti da ciascun componente del Raggruppamento come espressamente previsto dall'Art. 6.4, lettere a) e b) del Disciplinare di gara.